

STATUTO

**TERRA NUOVA
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRUMO NEVANO NA VIA
GUGLIELMO MARCONI 7

Numero REA: NA - 939915

Codice fiscale: 08199551212

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, è costituita una società cooperativa sociale retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, denominata "**TERRA NUOVA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS**".

ART. 2 - La Cooperativa ha sede in Grumo Nevano (NA), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente ai sensi dell'art. 111-ter **disp.att.** c.c..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, il tutto in conformità e nei limiti delle norme inderogabili di leggi vigenti in materia.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART.3 - La durata della Cooperativa è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**.

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO

ART.4 - La cooperativa, che non ha finalità **lucrative**, ha lo scopo di interesse generale della comunità di perseguire, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La società, in quanto cooperativa sociale, ha lo scopo di creare spazi di vita, lavoro e socialità, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Scopo dell'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, è realizzare l'inclusione sociale, ovvero offrire a cittadini esclusi o svantaggiati, opportunità di reinserimento sociale, ridurre il rischio di emarginazione di singoli e gruppi di cittadini, coinvolgere l'intera comunità locale e gli enti che la rappresentano nell'analisi e nella ricerca di soluzioni dei problemi sociali del territorio.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,

l'essenzialità, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

La cooperativa intende operare, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, **proponendosi** di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività finalizzata:

- alla ricerca di uno sviluppo sostenibile, anche in relazione ad un rapporto equilibrato con l'ambiente;
- al superamento di tutte le forme di violenza e di sfruttamento nei rapporti sociali;
- alla prevenzione di ogni forma di disagio o di emarginazione.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle Centrali del movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione dell'organo di amministrazione potrà quindi aderire alla Centrale del movimento cooperativo, all'Associazione Nazionale di settore ed alla relativa Associazione, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, **cooperativistiche**, di lavoro o di servizio.

La tutela dei soci **cooperatori**, e in particolare dei soci lavoratori, viene esercitata dalla cooperativa, nell'ambito delle leggi in materia, del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In relazione a quanto sopra la Cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

a) servizi socio-assistenziali ed educativi, anche a carattere residenziale rivolti a cittadini svantaggiati; compresa la promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale degli stessi soggetti svantaggiati;

b) servizi culturali, ricreativi, turistici, mutualistici e sportivi, a valenza sociale;

c) l'informazione culturale e democratica finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni forma di emarginazione e delle politiche sociali ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione;

d) nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti la cooperativa potrà curare, quali attività accessorie e complementari la gestione di servizi e strutture di ritrovo e ristorazione (bar, ristoranti, mense, circoli, ecc.), di ricezione (campeggi, ostelli, aziende agrituristiche, ecc.), il trasporto persone, l'organizzazione di eventi e convegni nel settore moda, teatro, cinema, nel settore musicale e dello spettacolo in generale;

e) attività di comunicazione di tipo librario, editoriale, musicale, teatrale, grafica e fotografica, cinematografico, radiotelevisivo, informatico, in relazione alle tematiche dell'oggetto sociale: problematiche professionali degli operatori e dei servizi socio-assistenziali ed educativi, nonché le problematiche del disagio sociale;

f) servizi nel settore del disbrigo di pratiche amministrative in generale; il tutto sempre con espressa e tassativa esclusione per quelle attività che possono essere rese unicamente da categorie professionali protette o da soggetti aventi particolari caratterizzazioni tecniche tutelate da espresse previsioni normative;

g) la cooperativa potrà promuovere e gestire servizi nei settori relativi a corsi di formazione, tirocini formativi, borse lavoro, volti alla qualificazione umana, culturale e professionale di soggetti svantaggiati e comunque servizi finalizzati all'inserimento lavorativo degli stessi.

La società, comunque, potrà raggiungere il proprio scopo operando esclusivamente nei limiti imposti dalle vigenti leggi; il tutto sempre con espressa e tassativa esclusione per quelle attività che possono essere rese unicamente da categorie professionali protette o da soggetti aventi particolari caratterizzazioni tecniche tutelate da espresse previsioni normative che richiedono strutture societarie ed un capitale diverso da quello in parola.

Inoltre in relazione allo scopo della prevenzione di ogni forma di disagio o di emarginazione, la cooperativa si

propone anche la realizzazione di un'informazione culturale e democratica finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della **devianza** e di ogni forma di emarginazione ed inoltre sulle politiche sociali, ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione che coinvolga l'intera comunità.

La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione degli scopi sociali e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo e non di collocamento sul mercato.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a cooperative, consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III - SOCI

ART. 5 - Il numero dei soci, ai sensi dell'art. 2522 del codice civile, è illimitato e variabile, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendendo perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

La responsabilità dei soci per obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 6 - Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che **esercitino** mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,

attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci **cooperatori** anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

ART.7 - Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi **prestati** dalla Cooperativa;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
- d) soci **sovventori**, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART.8 - Le persone fisiche che intendono divenire soci della Cooperativa devono presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo contenente:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta; l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro e degli interessi, in modo da poter accertare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'entità della quota che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente e del presente statuto;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni.

Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare, all'Organo Amministrativo, domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione o ragione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci;
- b) l'entità della quota che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente e del presente statuto;

c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni.

Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dall'Organo di amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal libro soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART. 9 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'organo di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 15.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta. La delibera di ammissione diventerà operativa solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ART. 10 - I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere assunte dall'assemblea o dall'organo di amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta dell'organo di amministrazione;

d) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative, società o imprese che perseguano identici scopi sociali ed **esplichino** attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'Organo Amministrativo, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;

e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

ART. 11 - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonché - per le persone giuridiche - per scioglimento, liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del

bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della L. 59/92 oppure ridotto in proporzione alle perdite accertate imputabili al capitale.

Ai sensi dell'articolo 2534, secondo comma, del codice civile, in caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

L'Organo di amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la società e i soci, può rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del bilancio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto che non vogliano o non possano subentrare nella quota del socio defunto.

Il tutto nel rispetto delle norme inderogabili vigenti in materia di recesso e di esclusione pertanto si hanno come non apposte e non si applicano le clausole del presente articolo che siano in contrasto con le norme inderogabili di legge vigenti in materia.

ART.12 - Salvo quanto disposto dall'art. 8 per il socio **sovventore**, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio che:

a) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta all'Organo di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla cooperativa. L'organo di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni del ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale, se nominato, ovvero all'autorità giudiziaria.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il tutto nel rispetto delle norme inderogabili vigenti in materia di recesso, pertanto si hanno come non apposte e non si applicano le clausole del presente articolo che siano in contrasto con le norme inderogabili di legge vigenti in materia.

ART.13 - L'organo di amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci lavoratori e i volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa.

ART.14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo di amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.

ART.15 - Le deliberazioni prese dall'organo di amministrazione a norma degli artt. 9, 11, 12, 13, e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al collegio arbitrale, se nominato, oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della

delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale, se nominato, oppure dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

ART.16 - Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero **zero**) nè superiore al limite massimo fissato dalla legge vigente in materia;
- b) dalla riserva legale;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di quote di valore nominale non inferiore ad 50,00 (cinquanta virgola zero **zero**) ognuna e non superiore al limite massimo fissato dalla legge detenuta dai soci **sovventori**;
- d) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20 e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o **decaduti** ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 11;
- e) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
- f) da eventuali riserve straordinarie e da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ART.17 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione scritta dell'organo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio nel rispetto, dalle norme inderogabili di legge vigente in materia.

Peraltro, ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, qualora decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla vendita da parte del socio, l'organo amministrativo non comunichi al socio il diniego dell'autorizzazione, questi potrà trasferire la sua quota e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto dovrà essere iscritto nel libro soci.

TITOLO V - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

DESTINAZIONE DELLE ECCELENZE ATTIVE DI BILANCIO

ART.18 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al

trentuno dicembre di ogni anno.

ART.19 - Alla fine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

ART.20 - Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata:

a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai **divisibile** tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e s.m.i.;

b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

c) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'assemblea, oppure dall'Organo di Amministrazione quando ne sia da questo delegato.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra descritto, la totalità degli avanzi netti di gestione, beninteso al netto della quota di cui al punto b) sia devoluta

interamente al fondo di riserva ordinaria.

Tanto la riserva ordinaria, quanto la riserva straordinaria eventuale, e comunque tutte le riserve, sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della società nè all'atto dello scioglimento.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

ART. 21 - Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

A) ASSEMBLEA - DECISIONI SOCI

ART. 22 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) approvare il bilancio, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364 c.c.;
- b) scegliere il sistema di amministrazione e nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) approva gli eventuali regolamenti interni;
- e) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;

f) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento della società e sulla revoca della liquidazione;
g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dalla legge vigente, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.

Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate alle precedenti lettere "a", "e" ed "f", nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da **disciplinarsi** con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Le decisioni dei soci, salvo i casi in cui devono essere adottate con delibera assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta.

La consultazione scritta avviene su iniziativa dell'organo amministrativo, e consiste in una proposta di deliberazione contenente l'esatto testo della decisione da adottare e quanto

comunque necessario per assicurare una adeguata informazione ai soci sugli argomenti da trattare, compresa la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli, salvo il rispetto di quanto in appresso stabilito, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti, che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza di tutti i soci.

Il testo della decisione inviato ai soci al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal libro soci, deve indicare il termine entro il quale i soci stessi devono trasmettere la risposta presso la sede

sociale o all'indirizzo di posta elettronica certificata della cooperativa.

Il procedimento, compresa la relativa approvazione, deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La risposta deve essere riportata in calce al documento ricevuto e deve contenere una approvazione, un diniego ovvero una astensione espressa.

La mancanza di risposta nel termine indicato viene considerata come voto contrario.

Le risposte devono essere trasmesse presso la sede sociale con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di aver riscontro della ricezione, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni così adottate devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica certificata. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

ART. 23 - L'organo di amministrazione può convocare l'assemblea quante volte lo riterrà opportuno.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. oppure consegnata personalmente ai soci, ovvero a mezzo telefax, posta elettronica certificata, con avviso spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano in proprio o a mezzo dei rappresentanti tutti i

soci aventi diritto al voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo di amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.

L'assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi l'organo di amministrazione segnala nella relazione le ragioni della dilazione.

Il bilancio con la relativa documentazione informativa deve essere reso disponibile a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

ART. 24 - L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentanti nell'adunanza.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze diverse, nonchè le specifiche disposizioni adottate da altri articoli del presente statuto.

ART. 25 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta; le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Non possono essere delegati nè gli amministratori nè i componenti dell'Organo di Controllo.

ART. 26 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico, o dall'Amministratore più anziano di età.

Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, che può essere anche non socio.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e da un segretario, scelto anche tra non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione provinciale delle cooperative alla quale la cooperativa è aderente.

B) AMMINISTRAZIONE

ART.27 - La società è amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, a scelta dell'assemblea che li nomina. Gli amministratori devono essere scelti tra i soci.

Gli amministratori, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, e durano in carica per il periodo di volta in volta stabilito dall'assemblea, salvo revoca o dimissioni.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

L'assemblea dei soci, sentito l'Organo di Controllo - se nominato - può assegnare agli amministratori un compenso in misura fissa, nonché determinare, eventualmente, un'indennità per la cessazione della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

Nella prima riunione il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può nominare un segretario anche al di fuori del consiglio.

ART.28 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e i membri dell'organo di controllo, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della

riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

ART.29 - Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.

ART.30 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

All'organo di amministrazione spetta anche il potere di deliberare in merito alla eventuale adesione della cooperativa ad un consorzio di cooperative.

ART.31 - Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ai suoi membri, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi, nel rispetto dell'art. 2381 del C.C.

Nel caso in cui la cooperativa aderisca ad un consorzio di cooperative l'organo di amministrazione sceglierà tra i suoi membri uno o più delegati a partecipare alle assemblee del consorzio stesso, attribuendo loro tutti i poteri e facoltà all'uopo necessari.

C) RAPPRESENTANZA

ART.32 - La firma e la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione; spettano altresì ai consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari, determinandone poteri e compensi.

D) CONTROLLO DEI CONTI

ART.33 - Qualora sussista obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione societaria sarà controllata in base alla normativa vigente.

ART.34 - L'organo di controllo, se nominato, esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 35 - L'organo di controllo non ha diritto a retribuzioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. In questo caso la retribuzione deve essere fissata all'atto di nomina per tutta la durata della carica.

Art. 36 - Tuttavia per quanto non espressamente contemplato e pertanto per la nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione di tale organo si rinvia a quanto stabilito dalla legge vigente in materia.

TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 37 - E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi. Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa. All'atto dello scioglimento della Cooperativa le quote dei soci **sovventori** hanno il diritto di prelazione sul rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle quote dei soci **sovventori**, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.38 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui l'Organo di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

ART. 39 - Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario".

I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

ART. 40 - Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie.

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 24.

ART. 41 - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'articolo 24, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

ART. 42 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà

essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della CCIAA del luogo ove ha sede la società, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, successive modificazioni ed integrazioni.

Art.43 - Per quanto non è regolato valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia di cooperative sociali.

Art.44 - Il presente statuto è regolato dalla legge italiana pertanto per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Per quanto concerne l'interpretazione dello statuto stesso la comune intenzione dei soci è di attribuire ad esso il senso che risulta dal sistema normativo vigente in materia; pertanto qualsiasi clausola e/o pattuizione ivi contenuta deve intendersi ed interpretarsi per esplicita volontà delle parti in senso conforme alle leggi vigenti.

L'eventuale nullità di singole clausole non importa nullità dell'intero statuto e si hanno come non apposte.

Frattamaggiore (NA), quattordici ottobre duemilaquindici.

F.to: Miele Giuseppe - Di Bona Emilio Salvatore - Barone Teresa - notaio Francesco Bandieramonte segue sigillo.

20 di 20